



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA

RACCOLTA DELLE RISPOSTE A QUESITO

ANNO 2013

(marzo-aprile)



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA

*La Direzione Territoriale del Lavoro di Macerata mette a disposizione dei propri utenti la raccolta delle risposte a quesito fornite nel **secondo bimestre dell'anno 2013 (marzo-aprile)** in adempimento ai compiti affidati all'ufficio territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalla legge 22 luglio 1961, n. 628 e dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nello spirito della Direttiva del Ministro del Lavoro in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza del 18 settembre 2008 e nei limiti già sanciti dalla Circolare n. 49 del 23 dicembre 2004 in materia di attività informativa del Ministero del Lavoro ed esercizio del diritto di interpellato. Si segnala, ad ogni buon conto, che ciascuna risposta è stata resa all'interrogante con la seguente dicitura in calce: "Quanto sopra impegna la sola Direzione Territoriale del Lavoro di Macerata e, comunque, fino a contrario o diverso avviso del Ministero del Lavoro".*

IL DIRETTORE
Dott. Pierluigi RAUSEI

* * *

La presente raccolta è stata elaborata e predisposta a cura dell'*Ufficio Relazioni con il Pubblico*
(Responsabile **sig.ra Marina BALDASSARRI**).

Le risposte ai Quesiti sono state curate personalmente dal Direttore con l'ausilio di un funzionario coinvolto per la materia di specifica competenza: **dott.ssa Monica MORRESI** (Quesito n. 53).

INDICE

- Quesito n. 33 del 12 marzo 2013 - Fondo SAN.ARTI.
- Quesito n. 34 del 12 marzo 2013 - Lavoro intermittente per addetti al volantinaggio e alla consegna di materiale.
- Quesito n. 35 del 14 marzo 2013 - Attivazione di tirocini.
- Quesito n. 36 del 14 marzo 2013 - Apprendistato e maternità.
- Quesito n. 37 del 14 marzo 2013 - Regolarità contributiva per società di persone.
- Quesito n. 38 del 14 marzo 2013 - Lavoro intermittente in attività di pompe funebri.
- Quesito n. 39 del 14 marzo 2013 - Lavoro a chiamata per attività di pompe funebri.
- Quesito n. 40 del 14 marzo 2013 - Apprendistato: onere di stabilizzazione.
- Quesito n. 41 del 14 marzo 2013 - Apprendistato: preavviso per recesso alla scadenza del periodo di formazione.
- Quesito n. 42 del 14 marzo 2013 - Contratto a termine per sostituzione di lavoratrice in maternità.
- Quesito n. 43 del 14 marzo 2013 - Contratto a termine per sostituzione di lavoratrice in maternità dopo il rientro al lavoro della sostituita.
- Quesito n. 44 del 14 marzo 2013 - Contratto intermittente per assistente alla poltrona.
- Quesito n. 45 del 19 marzo 2013 - Lavoro accessorio e apprendistato.
- Quesito n. 46 del 20 marzo 2013 - Tenuta del LUL da parte dell'associazione di categoria per attività non aziendale.
- Quesito n. 47 del 21 marzo 2013 - CCNL applicabile per attività gestite dalla società sportiva.
- Quesito n. 48 del 27 marzo 2013 - Contratto di lavoro per l'amministratore unico della srl.
- Quesito n. 49 del 2 aprile 2013 - Comunicazione obbligatoria per lavori usuranti.
- Quesito n. 50 del 4 aprile 2013 - DURC a società inattiva con posizioni contributive sospese e assicurativa cessata.
- Quesito n. 51 del 9 aprile 2013 - Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.ARTI.
- Quesito n. 52 del 9 aprile 2013 - Licenziamenti: dimensioni aziendali.
- Quesito n. 53 del 5 aprile 2013 - Indirizzi applicativi sulle modalità di calcolo della sanzione in misura ridotta relativamente alla c.d. maxisanzione.
- Quesito n. 54 del 9 aprile 2013 - Lavoro intermittente.
- Quesito n. 55 dell'11 aprile 2013 - Contribuzione dovuta per i licenziamenti.
- Quesito n. 56 dell'11 aprile 2013 - Licenziamento per decesso del datore di lavoro.
- Quesito n. 57 del 12 aprile 2013 - Formazione apprendistato professionalizzante.
- Quesito n. 58 del 12 aprile 2013 - Assunzione minorenni in azienda edile artigiana.
- Quesito n. 59 del 12 aprile 2013 - Collaborazione fra artigiani a fini di aggiornamento professionale.
- Quesito n. 60 del 17 aprile 2013 - Forfetizzazione dello straordinario in assenza di CCNL.
- Quesito n. 61 del 17 aprile 2013 - Assenza prolungata per assistenza coniuge.
- Quesito n. 62 del 17 aprile 2013 - Collaborazioni coordinate e continuative per i soci di cooperativa.
- Quesito n. 63 del 23 aprile 2013 - Comunicazione telematica con modello "UNI_Intermittente".
- Quesito n. 64 del 23 aprile 2013 - Lavoro intermittente
- Quesito n. 65 del 23 aprile 2013 - Nuova assunzione per il lavoratore qualificato al termine di un rapporto di apprendistato.
- Quesito n. 66 del 23 aprile 2013 - Responsabilità aziendale in una società di persone in nome collettivo ai fini dell'applicazione delle sanzioni ex legge n. 689/1981.
- Quesito n. 67 del 23 aprile 2013 - Associazione in partecipazione con apporto di capitale e lavoro.
- Quesito n. 68 del 24 aprile 2013 - Lavoro intermittente per commessa.
- Quesito n. 69 del 26 aprile 2013 - Piccola impresa artigiana in collaborazione lavorativa con ditta individuale.
- Quesito n. 70 del 26 aprile 2013 - Apprendistato: obblighi di stabilizzazione.
- Quesito n. 71 del 26 aprile 2013 - Apprendistato: parere di conformità degli Enti bilaterali.

Eventuali ulteriori indicazioni di carattere generale potranno essere richieste alla superiore Direzione generale per l'attività ispettiva, mediante la procedura ad interpello di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Quesito n. 37 del 14 marzo 2013 - Regolarità contributiva per società di persone.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella risposta ad interpello n. 2 del 24 gennaio 2013, e in precedenza già nella Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, ha sancito che nell'ambito della verifica della regolarità contributiva delle società di persone rileva la posizione contributiva dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi incidono necessariamente sul rilascio del Durc. Eventuali ulteriori indicazioni di carattere generale potranno essere richieste alla superiore Direzione generale per l'attività ispettiva, mediante la procedura ad interpello di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Quesito n. 38 del 14 marzo 2013 - Lavoro intermittente in attività di pompe funebri.

Il lavoro intermittente per requisiti oggettivi – quando non trovano applicazione contratti collettivi che hanno individuato le condizioni in presenza delle quali risulta possibile utilizzare tale tipologia di lavoro – può essere stipulato, anche dopo la riforma della legge n. 92/2012, in presenza delle attività di cui al D.M. 23 ottobre 2004 che ha determinato, in via provvisoria, e comunque in attesa della specifica regolamentazione delle parti sociali, le condizioni nelle quali è possibile, in via generale, procedere alla stipula di contratti di lavoro a chiamata, con un rinvio integrale alle «tipologie di attività» indicate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657. L'occupazione del lavoratore a chiamata per requisiti oggettivi prescinde, naturalmente, dalla sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al lavoratore o alla lavoratrice, che quindi potrà avere più di 24 anni e meno di 55 anni se l'assunzione con lavoro intermittente avviene per esplicita e univoca indicazione circa la effettiva sussistenza dei requisiti oggettivi di cui al D.M. 23 ottobre 2004. In particolare, si segnala che nel contesto delle attività di pompe funebri può soccorrere una interpretazione del punto n. 46 del R.D. n. 2657/1923, che permette l'utilizzo di contratti di lavoro intermittente per le prestazioni di “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”, al fine di consentire l'utilizzo della tipologia contrattuale esaminata, secondo le puntuali indicazioni offerte dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 20 del 1° agosto 2012. Eventuali ulteriori indicazioni di carattere generale potranno essere richieste alla superiore Direzione generale per l'attività ispettiva, mediante la procedura ad interpello di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Quesito n. 39 del 14 marzo 2013 - Lavoro a chiamata per attività di pompe funebri.

Il lavoro intermittente per requisiti oggettivi – quando non trovano applicazione contratti collettivi che hanno individuato le condizioni in presenza delle quali risulta possibile utilizzare tale tipologia di lavoro – può essere stipulato, anche dopo la riforma della legge n. 92/2012, in presenza delle attività di cui al D.M. 23 ottobre 2004 che ha determinato, in via provvisoria, e comunque in attesa della specifica regolamentazione delle parti sociali, le condizioni nelle quali è possibile, in via generale, procedere alla stipula di contratti di lavoro a chiamata, con un rinvio integrale alle

«tipologie di attività» indicate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657. L'occupazione del lavoratore a chiamata per requisiti oggettivi prescinde, naturalmente, dalla sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al lavoratore o alla lavoratrice, che quindi potrà avere più di 24 anni e meno di 55 anni se l'assunzione con lavoro intermittente avviene per esplicita e univoca indicazione circa la effettiva sussistenza dei requisiti oggettivi di cui al D.M. 23 ottobre 2004. In particolare, si segnala che nel contesto delle attività di pompe funebri può soccorrere una interpretazione del punto n. 46 del R.D. n. 2657/1923, che permette l'utilizzo di contratti di lavoro intermittente per le prestazioni di “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”, al fine di consentire l'utilizzo della tipologia contrattuale esaminata, secondo le puntuali indicazioni offerte dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 20 del 1° agosto 2012. Eventuali ulteriori indicazioni di carattere generale potranno essere richieste alla superiore Direzione generale per l'attività ispettiva, mediante la procedura ad interpello di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Quesito n. 40 del 14 marzo 2013 - Apprendistato: onere di stabilizzazione.

La Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 del 21 gennaio 2013 si è espressamente occupata della corretta applicazione dell'art. 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 167 del 2011, inserito dalla legge n. 92 del 2012, circa il nuovo obbligo legale di stabilizzazione degli apprendisti occupati nei tre anni precedenti, alla quale è subordinata l'assunzione di ulteriori apprendisti (30% fino al 17 luglio 2015, 50% dopo tale data, escludendo dal computo i casi di recesso nel periodo di prova; dimissioni; licenziamento per giusta causa). La Circolare segnala che se non viene rispettata la percentuale legale di stabilizzazione rimane consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista o comunque “di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti progressi” ed evidenzia, ribadendo quanto già anticipato nella precedente Circolare n. 18 del 18 luglio 2012, che i datori che occupano meno di 10 dipendenti dovranno rispettare la clausola di stabilizzazione prevista dal CCNL applicato, mentre le aziende con almeno 10 dipendenti dovranno rispettare gli oneri di stabilizzazione previsti dalla legge n. 92 del 2012. Inoltre, richiamando il dettato normativo, il Ministero sottolinea che il mancato rispetto degli oneri di stabilizzazione (legali o contrattuali collettivi) determina il disconoscimento dei contratti di apprendistato instaurati in violazione dei limiti, secondo un criterio cronologico (in base al momento della comunicazione di instaurazione), convertendone il rapporto lavorativo in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 167 del 2011. Eventuali ulteriori indicazioni di carattere generale potranno essere richieste alla superiore Direzione generale per l'attività ispettiva, mediante la procedura ad interpello di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Quesito n. 41 del 14 marzo 2013 - Apprendistato: preavviso per recesso alla scadenza del periodo di formazione.

Con riguardo all'apprendistato disciplinato nel Testo Unico, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, esso è definito come «contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani». In tal modo si supera la diatriba circa la durata del contratto, su cui già si era pronunciato il Ministero del Lavoro con la risposta ad Interpello n. 79 del 12 novembre 2009. Sul punto lo stesso Ministero del Lavoro con Nota n. 25014 del 13 luglio 2012 ha ulteriormente precisato che la nuova definizione «chiarezza in modo univoco la multicausalità del vincolo contrattuale» (dimensione lavorativa e dimensione formativa), sottolineando che «la durata del contratto di apprendistato è, in generale, da riferirsi sempre alla durata della sua